



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Comitato Nazionale per la Bioetica*

**REGOLAMENTO INTERNO  
DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1990, con il quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato Nazionale per la Bioetica (di seguito denominato anche Comitato o CNB), che recepisce le indicazioni fornite dalle Raccomandazioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e - in particolare - dalla Raccomandazione n. 1100 del 2 febbraio 1989 e dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 13 febbraio 1989;

**VISTI** i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di costituzione o proroga del Comitato tra i quali, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2022 con il quale il Comitato è stato rinnovato per un quadriennio;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, in particolare, l'art. 1, comma 271 e 272 recanti - tra l'altro - norme in materia di istituzione del Comitato Nazionale per la Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri quale organo consultivo a supporto del Governo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2026 recante disciplina dell'attività e del funzionamento del Comitato Nazionale per la Bioetica e, in particolare, il disposto dell'art. 4, comma 5;

**CONSIDERATO** il voto favorevole espresso all'unanimità dai componenti del Comitato nella riunione Plenaria del 24 aprile 2026,

il Comitato Nazionale per la Bioetica approva il seguente regolamento

**Art. 1**  
(Organi del Comitato)

1. Il Comitato Nazionale per la Bioetica è costituito dai seguenti Organi:

- a) Presidente
- b) Vicepresidenti, di cui uno vicario
- c) Consiglio di Presidenza
- d) Assemblea

2. Ai sensi del combinato disposto del DPCM 26 gennaio 2005 prot. n° UBR/2282/05/5.4 del 9 febbraio 2005 e dell'art. 4, comma 6 del DPCM del 6 febbraio 2026, gli organi del Comitato sono supportati dall'Ufficio di Segreteria, che fornisce un ausilio logistico-organizzativo, amministrativo-contabile, gestionale e scientifico.

**Art. 2**  
(Compiti del Presidente e del Vicepresidente vicario)

1. Il Presidente:

- a) rappresenta il Comitato;
- b) promuove e coordina le attività del Comitato;
- c) convoca le riunioni degli organi del Comitato, fissandone, sentiti i Vicepresidenti, l'ordine del giorno;
- d) sentita l'Assemblea, costituisce i Gruppi di lavoro nei quali può articolarsi l'attività del Comitato e ne designa uno o più coordinatori;
- e) convoca in audizione esperti esterni nonché rappresentanti di associazioni o enti, al fine di approfondire la conoscenza di materie rilevanti per le deliberazioni del Comitato. Le audizioni vengono convocate in base alle prioritarie esigenze informative dei Gruppi di lavoro o dell'Assemblea plenaria, coerentemente con i limiti delle risorse assegnate al capitolo 177 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri ("Spese per il funzionamento del Comitato Nazionale per la Bioetica");
- f) cura i rapporti con la stampa e provvede alla diffusione dei documenti approvati e alla relativa pubblicazione sul sito del Comitato, facendosi garante di rappresentare la pluralità delle posizioni presenti all'interno del Comitato;
- g) cura i rapporti e gli scambi con gli analoghi comitati di Paesi esteri e con le istituzioni aventi le stesse finalità, operanti in ambito nazionale e internazionale;
- h) può designare uno o più componenti del Comitato affinché partecipino, in rappresentanza del medesimo, a specifici eventi a carattere scientifico, in merito ai quali riferiranno in Assemblea;
- i) provvede alla predisposizione delle Relazioni annuali e della Relazione di fine mandato, illustrative delle attività svolte dal Comitato, e le invia al Presidente del Consiglio dei ministri che, ai sensi del decreto 28 marzo 1990, le trasmette al Parlamento;
- l) formula proposte al Presidente del Consiglio dei ministri in ordine al funzionamento del Comitato;

2. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento. Ove il vicario ne sia impedito, subentra un altro Vicepresidente, su indicazione del Presidente.

**Art. 3**  
(Consiglio di Presidenza)

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vicepresidenti.

2. Il Consiglio di Presidenza:

- a) predispone il programma di attività e le Plenarie sulla base delle indicazioni espresse dall'Assemblea e tenendo conto degli eventuali quesiti giunti dal Governo o da altre istituzioni;
- b) sovrintende all'attuazione del programma di attività stabilito, onde assicurarne il regolare avanzamento;
- c) esamina le proposte tematiche avanzate dai componenti del Comitato e le bozze documentali prodotte dai Gruppi di lavoro;
- d) ove esistano ragioni di urgenza, fissa il termine per la conclusione dei lavori.

3. Al fine di assicurare un regolare svolgimento dei lavori, il Consiglio di Presidenza organizza riunioni con i coordinatori dei Gruppi di lavoro, anche telematiche.

**Art. 4**  
(Compiti e poteri dell'Assemblea)

1. L'Assemblea:

- a) discute gli argomenti all'ordine del giorno sulla base dei documenti e degli elaborati dei Gruppi di lavoro tempestivamente trasmessi dall'Ufficio di Segreteria a tutti i componenti;
- b) approva le proposte tematiche oggetto dei lavori;
- c) approva i documenti finali elaborati (Pareri, Mozioni e Risposte);
- d) delibera su tutte le questioni non attribuite alla competenza degli altri Organi.

2. Ciascun componente il Comitato può formulare osservazioni e proposte in ordine al programma di attività e ai documenti dei Gruppi di lavoro entro i termini stabiliti.

3. Ciascun componente può aderire a uno o più Gruppi di lavoro, dichiarandolo nel corso di una Plenaria o indirizzando un'apposita comunicazione scritta all'Ufficio di Segreteria.

4. Qualora nel corso del dibattito siano emerse posizioni differenti in ordine ai singoli argomenti, ciascuno dei componenti del Comitato può presentare una breve nota integrativa o di dissenso, da allegare ai documenti approvati dal Comitato e da pubblicare unitamente ai documenti stessi. Non possono essere inserite, di contro, all'interno del testo, note di precisazione personali dei singoli membri del Comitato. Spetta alla Presidenza fissare il termine perentorio, non inferiore a una settimana, per l'invio delle note di dissenso. I documenti non devono essere divulgati prima dello scadere di tale termine.

## **Art. 5**

### (Lavori dell'Assemblea e dei Gruppi di lavoro)

1. L'Assemblea, e i Gruppi di lavoro nei quali essa si articola, si svolgono in presenza. Ove necessario, esclusivamente per motivate ragioni i singoli componenti possono partecipare anche da remoto.
2. Ciascun componente che non possa intervenire alle riunioni può far pervenire tempestivamente al Presidente o al coordinatore del Gruppo di lavoro, per iscritto, le proprie osservazioni e proposte sui temi e i documenti oggetto del dibattito. Il Presidente, o un componente del Comitato, trasmette le osservazioni all'Assemblea.
3. I componenti del Comitato hanno il diritto/dovere di partecipare attivamente ai lavori dei Gruppi e delle Plenarie, tenuto conto degli argomenti in discussione e in considerazione delle relative adesioni prestate ai vari Gruppi di lavoro.
4. I coordinatori dei Gruppi di lavoro:
  - a) convocano regolarmente il Gruppo loro affidato per discuterne l'oggetto, le relative problematiche e le eventuali connessioni con i temi trattati da altri gruppi;
  - b) stabiliscono la tempistica per l'invio dei contributi da parte dei componenti del Gruppo, affinché sia possibile prenderne visione prima della riunione;
  - c) sulla base dei contributi scritti dai componenti del Comitato e del dibattito intercorso, predispongono una bozza di documento che viene discussa dal Gruppo di lavoro;
  - d) riferiscono in Plenaria dell'andamento dei lavori del Gruppo e dei risultati maturati, anche al fine di ottenere dall'Assemblea suggerimenti e indicazioni;
  - e) trasmettono al Consiglio di Presidenza il documento elaborato dal Gruppo quando esso venga ritenuto maturo per la discussione in Assemblea in modo che il Consiglio di Presidenza decida se portarlo alla discussione della Plenaria. In caso affermativo, l'Ufficio di Segreteria trasmette il testo a tutti i componenti del Comitato in tempo utile per la discussione in Plenaria.
5. Quando il Gruppo di lavoro non riesce a giungere all'elaborazione di un documento, o il documento non ottiene il consenso in Assemblea, il Presidente, sentito il coordinatore, può rimodulare la composizione del Gruppo, oppure scioglierlo.
6. Nel corso delle Plenarie e delle riunioni dei Gruppi di lavoro possono svolgersi le audizioni degli esperti, proposte dai componenti del Comitato e autorizzate dal Presidente.
7. Delle riunioni della Plenaria e dei Gruppi di lavoro viene redatto, a cura dell'Ufficio di Segreteria, apposito verbale, sottoposto alla verifica dei componenti del Comitato. Il verbale, nel quale vengono consolidate le eventuali modifiche o integrazioni richieste, viene definitivamente approvato dai partecipanti alla prima Plenaria utile.
8. Ciascun componente può chiedere che dei propri interventi venga effettuata la trascrizione letterale.

**Art. 6**  
(Deliberazioni)

1. Il Comitato delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Il voto può essere di assenso, di dissenso o di astensione ed è validamente espresso sia in presenza che da remoto. I documenti sono approvati se il numero dei voti favorevoli supera il numero dei contrari.

2. Le votazioni si svolgono in modo palese e, a richiesta, per appello nominale. Su decisione del Presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato, le deliberazioni vengono adottate a scrutinio segreto.

3. Gli assenti, entro i termini indicati dalla Presidenza, possono comunicare per iscritto al Presidente e all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio di Segreteria la loro adesione o non adesione ai documenti già approvati. Tali eventuali adesioni o non adesioni vengono pubblicate in nota ai documenti, così come l'elenco degli altri componenti del Comitato che erano assenti al momento della votazione.

**Art. 7**  
(Documenti)

1. Il Comitato si esprime attraverso Pareri o Mozioni o Risposte.

2. I Pareri sono documenti costituiti da una parte descrittiva e da una parte valutativa, nella quale si deve dar conto della pluralità delle argomentazioni e delle posizioni emerse sul tema trattato durante il dibattito.

3. Le Mozioni sono documenti sintetici proposti da uno o più componenti del Comitato sulla base dell'avvertita esigenza di esprimere con immediatezza la posizione del Comitato su determinate tematiche attuali e di rilevanza generale. L'Assemblea a maggioranza dei presenti si esprime favorevolmente o meno sulla proposta di Mozione.

4. Qualora il Governo e altre istituzioni indirizzino al Comitato quesiti che presentino profili di rilievo bioetico, il Presidente li propone all'Assemblea, che a maggioranza ne stabilisce la trattazione.

Il testo prodotto dalla trattazione viene denominato Risposta.

Il Presidente può fissare il termine entro il quale la Risposta deve essere formulata e trasmessa al richiedente.

5. I documenti approvati dal Comitato possono essere sottoscritti esclusivamente dai componenti del Comitato. Nella relativa premessa vengono citati i nominativi degli esperti esterni che hanno contribuito alla stesura degli stessi.

**Art. 8**  
(Pubblicità e documentazione)

1. Le riunioni dell'Assemblea e dei Gruppi di lavoro possono eccezionalmente essere aperte al pubblico o trasmesse in streaming, su richiesta presentata al Presidente da almeno due terzi dei componenti del Comitato.
2. I componenti hanno diritto di chiedere la consultazione, presso la sede del Comitato, della videoregistrazione delle sedute.
3. I verbali sono archiviati presso l'Ufficio di Segreteria e restano a disposizione dei componenti, esclusivamente a fini interni.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM 27 giugno 2011, n.143 e dell'art. 24, comma 1, lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241 i verbali delle riunioni plenarie e dei Gruppi di lavoro sono esclusi dall'accesso. I componenti del Comitato si impegnano a mantenere il riserbo sulle opinioni altrui espresse nel corso dei dibattiti.
5. I documenti approvati dall'Assemblea vengono pubblicati sul sito del CNB a cura della Presidenza e dell'Ufficio di Segreteria. La Presidenza può, altresì, provvedere alla diffusione dei documenti anche con altri mezzi.

**Art. 9**  
(Segreteria scientifica)

1. Il Comitato, su proposta del Consiglio di Presidenza, può richiedere al Segretario Generale la nomina di esperti in diversi settori scientifici di interesse del Comitato. Questi dovranno essere individuati tra studiosi di elevata qualificazione ed esperienza e vanno a costituirne la Segreteria scientifica.